


LE ONLUS E L'ADEGUAMENTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE

UNA MINI GUIDA PER ORIENTARSI



Cosa accade dal prossimo anno?

Dal **1° gennaio 2026** entreranno in vigore
le disposizioni fiscali
del **Codice del Terzo settore**
per le quali si attendeva
il via libera dell'UE (pervenuto nel 2025)

Decadranno, di conseguenza, alcune norme
preesistenti: tra queste,
il decreto legislativo n. 460 del '97
che disciplinava le ONLUS



**Non sarà quindi più possibile mantenere
la qualifica di ONLUS**, con le relative
agevolazioni, e decadrà l'Anagrafe
delle ONLUS tenuta
dall'Agenzia delle entrate.

Gli enti che non entreranno nel RUNTS
dovranno **devolvere l'incremento
del patrimonio** accumulato
da quando sono ONLUS.

Per evitare quest'ultimo passaggio, gli enti
dovranno adeguarsi presentando istanza
di iscrizione al Runts entro il **31 marzo 2026**.

Cosa devono fare le ONLUS?

Le associazioni o gli enti di altro tipo tuttora iscritti all'Anagrafe delle ONLUS e che vogliano iscriversi al Runts, **dovranno quindi scegliere quale qualifica intendono assumere per beneficiare delle agevolazioni previste** per gli enti del Terzo settore.

Ad es.:

- ✓ quella di **ODV**, di **APS**, di **ente filantropico** o di **Altro ETS**, nel caso delle **associazioni**;
- ✓ quella di **ente filantropico** o di **Altro ETS** per le **fondazioni**;
- ✓ quella di **impresa sociale** per gli enti che **svolgano attività di impresa o comunque che abbiano rilevanti e prevalenti entrate di natura commerciale**, dal punto di vista fiscale (considerando comunque, ad es., che alcune attività esenti IVA per le ONLUS resteranno tali solo per gli enti del Terzo settore non commerciali).

In base alle caratteristiche dell'ente potrà essere acquisita anche l'ulteriore qualifica di **rete associativa**.

Come scegliere la qualifica più adatta?

Per le **associazioni** la scelta della qualifica più idonea dipende dalle modalità operative

Ad esempio le associazioni che:

- svolgono le proprie attività **rivolgendosi soprattutto alla collettività**
- operano mediante il **prevalente apporto dei propri associati volontari**
- si sostengono principalmente mediante **quote associative ed erogazioni liberali**

POTREBBERO ORIENTARSI VERSO UNA ODV

Ad esempio le associazioni dove:

- l'attività è **prevalentemente rivolta ai propri associati**
- viene richiesto ai propri associati un **corrispettivo per poter partecipare alle attività o per fruire dei servizi**
- pur essendovi un prevalente apporto degli associati volontari, non è esclusa la possibilità di retribuire l'attività prestata da qualche associato/a

POTREBBERO ORIENTARSI VERSO UN'APS

Ad esempio nelle associazioni dove:

- è **prevalente o esclusivo l'apporto dei lavoratori e, quindi, le prestazioni del volontariato sono assenti o minoritarie**

LA SCELTA PIÙ APPROPRIATA SAREBBE QUELLA DI UN'ASSOCIAZIONE ETS, OSSIA LA CATEGORIA DI “ALTRO ENTE DEL TERZO SETTORE”, CHE È UNA QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DI ODV E DI APS E CHE HA UNA PROPRIA SEZIONE NEL RUNTS, DISTINTA DA QUELLA DELLE ODV E DA QUELLA DELLE APS

ODV

APS

ALTRO
ETS

Quali vantaggi per le ex ONLUS?

Dal punto di vista fiscale, le associazioni ex ONLUS che già agivano con modalità operative da associazione ODV o da associazione APS non si troveranno penalizzate nel passaggio dal vecchio regime fiscale del decreto legislativo n. 460/‘97 a quello del codice del Terzo settore.

Alcune agevolazioni sulle imposte indirette richiamano quelle preesistenti; per quanto riguarda le imposte dirette sono previsti regimi forfettari per ODV e APS altrettanto favorevoli.

Anche la partecipazione al 5 per mille potrà essere mantenuta, in soluzione di continuità: prima come associazione iscritta all’Anagrafe delle ONLUS, successivamente come associazione iscritta al RUNTS.


Agli enti che scelgano di divenire imprese sociali iscritte al RUNTS si applicheranno, oltre che alcune disposizioni del codice Terzo settore, anche le disposizioni di favore del dlgs n. 112/2017: ad es. alcune agevolazioni sulle imposte indirette, la non tassazione degli utili reinvestiti nell’attività istituzionale, ecc.

Come effettuare l'adeguamento?

Ogni associazione interessata a queste modifiche, dovrà **convocare l'assemblea in seduta straordinaria per l'approvazione del nuovo statuto.**

Il quorum di approvazione (numero di associati presenti/votanti) dipenderà dalle disposizioni dello statuto.

Non è più possibile l'approvazione con maggioranza semplificata (da assemblea ordinaria). Se lo statuto non indica nulla, si applica il codice civile, che richiede la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti




Come effettuare l'adeguamento?

Dopo aver approvato il nuovo statuto, occorrerà **registrarlo insieme al verbale assembleare presso uno degli uffici dell'Agenzia delle entrate.**

Per le associazioni che hanno o intendono ottenere la personalità giuridica occorrerà **il notaio.**

La registrazione sarà esente da imposta di registro e di bollo (gratuita), come specifica l'art. 82 del codice del Terzo settore, in quanto modifiche dello statuto di associazione ex ONLUS iscritta all'Anagrafe e necessarie ai fini dell'adeguamento al codice del Terzo settore



Come effettuare l'adeguamento?

Dopo le pratiche all'Agenzia delle entrate, occorrerà presentare la richiesta di iscrizione al RUNTS, nella quale oltre all'originario atto costitutivo (che non subirà modifiche) e al nuovo statuto registrato, andranno allegati anche gli ultimi due bilanci approvati, insieme ai relativi verbali assembleari di approvazione.


È importante comprendere, quindi, che ai fini dell'acquisizione della qualifica di ODV, Aps, ente filantropico o Altro ETS è necessaria l'iscrizione al RUNTS, non essendo sufficiente la sola modifica dello statuto.

L'iscrizione al RUNTS determinerà la cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS (comunque destinata a decadere)



Attenzione: nel caso di ente che ha o che intenda avere **personalità giuridica, occorre il notaio**. Il notaio ad es. sarà necessario in caso di adeguamento di un'associazione riconosciuta, di una fondazione o di una impresa sociale

Cosa indicare nello statuto?



Per adeguare lo statuto al codice del Terzo settore bisogna seguire specifiche indicazioni.

Per saperne di più visita la sezione **“Speciale Statuti”** su Cantiere terzo settore.

Ricorda, ad esempio, che le disposizioni dello statuto di una ODV differiscono da quelle dello statuto di un'APS, a partire dall'acronimo della qualifica da aggiungere alla denominazione.


Inoltre, nello statuto di una ODV non si potrà indicare la possibilità di avvalersi del lavoro retribuito anche dei propri associati (consentito invece nelle APS, purché sia mantenuta, comunque, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati)

Cosa indicare nello statuto?

Dirimente nella scelta della nuova qualifica, dunque, non sarà il tipo di attività di interesse generale che si intende realizzare.

Questo perchè, salvo alcuni casi specifici (come ad esempio l'attività di protezione civile, che di norma viene svolta dalle ODV), quasi tutte le attività di interesse generale indicate all'art. 5 del codice del Terzo settore possono essere realizzate tanto da una ODV quanto da un'APS.

Inoltre non ci sarà più il vincolo (come per le ONLUS) di svolgere esclusivamente attività di solidarietà sociale o comunque rivolte a soggetti svantaggiati: ad incidere maggiormente, ai fini dell'individuazione del tipo di associazione più adatta, saranno soprattutto le modalità operative.



Cosa accade se non ci si adegu?

In caso di mancata iscrizione al RUNTS
l'associazione ex ONLUS,
oltre alla qualifica,
**perderà tutte le agevolazioni fiscali
di cui beneficiava**
(ad es. alcune riduzioni
o esenzioni di imposta),
non potrà più garantire ai sostenitori
la possibilità di beneficiare
della detraibilità o deducibilità fiscale
delle erogazioni liberali effettuate
in maniera tracciata
e perderà l'accesso al 5 per mille.

Dovrà inoltre **devolvere l'incremento
patrimoniale** realizzato a partire da
quando ha conseguito l'iscrizione
all'Anagrafe delle ONLUS.



Cosa accade se non ci si adegu?

**Senza l'iscrizione al RUNTS si continua
ad esistere come ente non lucrativo,
ma senza i precedenti benefici.**

**Il mancato ingresso nel Terzo settore
ha conseguenze anche rispetto alla possibilità
di accedere a specifici contributi pubblici
e ai rapporti con la P.A.
(ad es. convenzioni, co-programmazione
e coprogettazione, ecc.)**

**La disciplina di riferimento non sarà
il Codice del Terzo settore (o il decreto
sulle imprese sociali) ma sarà
il Codice civile e, per le imposte dirette, il TUIR.**



**IL SUGGERIMENTO, QUINDI,
È DI **VALUTARE PER TEMPO** SE QUESTO
ADEGUAMENTO RISPONDA ALLE ESIGENZE
DELL'ENTE E, IN TAL CASO, PREDISPORSI
IN MODO DA **PRESENTARE DOMANDA**
DI ISCRIZIONE AL RUNTS
ENTRO IL 31 MARZO 2026**